Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 5 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 29**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 -- Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a m[illegible] di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul [illegible]iando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1931, n. 26, all'articolo 10, dove è detto: «... le spese che risultino erogate in *difficoltà* delle norme contenute... ecc. », deve leggersi: « ...le spese che risultino erogate in *difformità* delle norme... ecc. », come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 231.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1864.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di mesi tre la durata in carica degli attuali membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di mesi tre la durata in carica dei membri del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 232.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1865.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il contributo dello Stato alle spese di impianto della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il contributo dello Stato alle spese di impianto della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — SIRIANNI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 233.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1870.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, che modifica quello del 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, che modifica quello del 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 234.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1866.

Aggiunta all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« Può peraltro prescindersi da tale limite di età quando trattisi di nominare di ruolo cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, e tuttora in servizio, ovvero cappellani militari incaricati, qualora gli uni e gli altri abbiano assunto i rispettivi uffici prima di aver superato il 40° anno di età ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 235.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1869.

Costituzione del comune di Mussolinia di Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito il comune di Mussolinia di Sardegna con le parti di territorio dei comuni di Terralba e Oristano, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto con poteri discretivi al reparto del patrimonio e alla sistemazione dei rapporti finanziari fra il nuovo Comune e quelli di Terralba e Oristano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 236.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 50.

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23 e 32 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono rispettivamente modificati nel modo seguente:

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di lire 600 annue;

b) dal contributo ordinario dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera *a*) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;

c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;

d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provvedimento straordinario;

f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.

Art. 8. — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'art. 9 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, che dopo 10 anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'art. 10, o per infermità; o cessino dal servizio per riduzione di organici o per provvedimento disciplinare o per condanna o per limiti di età, o comunque per dispensa dal servizio.

Art. 10. — Gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza acquistano il diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per limiti di età, per riduzione di organici, per dispensa dal servizio, per provvedimento disciplinare o per condanna.

In quest'ultimo caso, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione sarà pagata alla moglie ed ai figli minorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo, o per infermità;

d) quando per ferite, o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 11. — La pensione da corrispondersi agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente decreto è liquidata secondo la unita tabella *A*, in ordine alla età, alla data di cessazione dal servizio, e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

La pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1500, nè superiore a L. 20.000.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'art. 10, la pensione da liquidarsi non potrà essere inferiore a L. 2000.

Art. 14. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello prestato come ufficiale giudiziario, con nomina regolare, con percezione dei proventi e pagamento dei contributi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero.

Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra, e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo, in base a cui è stato determinato l'assegno.

Il valore capitale relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto alla Cassa di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Per la determinazione del servizio utile e della età degli ufficiali giudiziari, nella applicazione delle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — L'ufficiale giudiziario iscritto, che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera *c*) dell'art. 10, o la indennità di cui all'art. 8, per infermità, deve provare che la infermità sia la stessa o sia conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o alla indennità, di cui al comma precedente, l'ufficiale giudiziario che non domandi l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. — La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, purchè non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie, ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi, o legittimati prima della cessazione dal servizio, purchè sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 9, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1000.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano di altro letto, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 21. — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dallo iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione; un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la pensione calcolata come alla lettera *b*) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle L. 1000.

Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attività di servizio per cause diverse da quelle previste nel successivo art. 22, la pensione che gli sarebbe spettata si computa, ai fini dell'applicazione delle percentuali suindicate, in misura non inferiore a L. 2000.

Art. 23. — La pensione spettante alla vedova ed agli orfani che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 21, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età o con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a L. 3000.

Nel caso in cui la pensione determinata con l'applicazione degli articoli 11 e 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli orfani di cui al quarto comma dell'art. 18.

Art. 32. — Per ogni posto vacante di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico, e per gli ufficiali giudiziari in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o sospesi per provvedimenti disciplinari o per condanna, i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 sono dovuti per intero dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1930, la riduzione di cui all'art. 44 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza prima della data di attuazione del suddetto Regio decreto-legge è stabilita nelle seguenti misure:

40 per cento per gli iscritti che alla data predetta avevano non più di dieci anni compiuti di servizio utile;

35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di dieci anni e non più di venti compiuti di servizio utile;

30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di venti anni e non più di trenta compiuti di servizio utile;

25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di trenta anni compiuti di servizio utile.

Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennità.

Art. 3.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari e alle famiglie degli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 verranno apportate con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:

a) pensioni dirette:

15 per cento sulle prime 1000 lire;
10 per cento sulle seconde 1000 lire;
5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;

b) pensioni indirette:

15 per cento sulle prime 500 lire;
10 per cento sulle seconde 500 lire;
5 per cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

Art. 4.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari, la somma di L. 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza gli ufficiali giudiziari di ruolo in servizio alla data predetta. Per quelli assunti posteriormente la decorrenza dell'iscrizione è dal giorno della loro nomina effettiva nel ruolo organico.

Dalla data d'iscrizione essi sono assoggettati al contributo dell'1,40 per cento sui proventi minimi, che agli effetti della iscrizione all'Opera vengono fissati come appresso:

L. 5000 per gli ufficiali giudiziari di pretura;
L. 5500 per gli ufficiali giudiziari di tribunale;
L. 6000 per gli ufficiali giudiziari di Corte d'appello;
L. 6500 per gli ufficiali giudiziari di Corte di cassazione.

I minimi predetti saranno tenuti a base per la liquidazione degli assegni vitalizi e delle indennità di buona uscita.

Art. 6.

L'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti all'Opera di previdenza, di cui all'articolo precedente, avranno luogo con le norme fissate per i contributi personali dovuti alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari dal titolo III del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e dal titolo III del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

L'ammontare del contributo dovuto da ciascun ufficiale giudiziario a favore dell'Opera sarà indicato a parte negli elenchi generali e nei ruoli di riscossione relativi alla Cassa di previdenza predetta.

Art. 7.

Per quanto concerne l'iscrizione degli ufficiali giudiziari all'Opera di previdenza e le conseguenze relative vigono le disposizioni che regolano l'Opera stessa in tutto quello che non è esplicitamente modificato dalla presente legge.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, coordinando tra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facoltà di poterle anche modificare ed integrare in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 237.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 gennaio 1931, n. 61.

11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 gennaio 1931-IX, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, sono da autorizzare un'assegnazione di L. 2000, per restituzione di somme indebitamente riscosse, e lo stanziamento di L. 15.840, dal Governo della Maestà Vostra destinato, quale ulteriore contributo straordinario erariale, a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro.

Per la facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, ad entrambe le assegnazioni si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 23.039.553;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 17.840 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 287 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili, riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	L.	2.000
Cap. n. 394 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . .	»	15.840
Totale . . .	L.	17.840

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 238.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1930, n. 1882.

Norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative e ad assicurare, da parte

delle stesse, l'osservanza delle norme di legge che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia, per l'agricoltura e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le società cooperative, comprese quelle previste dalla legge 7 luglio 1907, n. 526, devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione e affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Art. 2.

Trascorsi i trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione e affissione previste dall'articolo precedente, le società cooperative non potranno più godere, per gli atti successivamente compiuti, dei privilegi tributari concessi dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni.
Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del Tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non potranno usufruire, per gli atti successivamente compiuti, dei suddetti privilegi tributari, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi.

Art. 3.

Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare l'estratto degli atti sociali indicati nel precedenti articoli, nel Foglio degli annunzi giudiziari.
Le cooperative debbono comunicare al Ministero delle corporazioni l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modifizione.

Art. 4.

Oltre alla facoltà di eseguire ispezioni ed inchieste e sciogliere i Consigli di amministrazione delle cooperative, il Ministero delle corporazioni può disporre la sostituzione dei liquidatori delle cooperative quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza. Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria si darà comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero il quale chiederà al Tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore.

Art. 5.

Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative, non costituite in nome collettivo, può il Ministero delle corporazioni conferire i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti. Le deliberazioni così emesse dal commissario non saranno valide se non riporteranno la approvazione del Ministero.

Art. 6.

Le indennità ai commissari e liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli istitori dall'art. 773 n. 1 del Codice di commercio.

Art. 7.

Le indennità dei liquidatori e le spese di liquidazione dei consorzi di cooperative disciplinati dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, saranno prelevate prima di procedere alla distribuzione delle attività sociali.

Art. 8.

Le cooperative che per due anni consecutivi non abbiano depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale nè abbiano in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, potranno essere dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Con lo stesso provvedimento potrà essere nominato il liquidatore, per gli eventuali rapporti da definire.
Copia del decreto verrà trasmessa al Tribunale competente per la annotazione nei registri delle società e verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Art. 9.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le cooperative legalmente costituite ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 526, e le altre cooperative esistenti di fatto, dovranno depositare al Ministero delle corporazioni, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, gli atti costitutivi, le successive modifiche e l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea.

Art. 10.

Le facoltà di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, allorchè si tratti di cooperative agricole, sono esercitate dal Ministero delle corporazioni, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8 del presente decreto non si applicano alle società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito agrario (Casse rurali e Casse agrarie).

Art. 12.

Il presente decreto non concerne la cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato, per le quali rimangono ad ogni effetto immutate le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 239.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1930, n. 1880.

Modificazione degli statuti delle Fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'Arma del genio ».

N. 1880. R. decreto 29 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono modificati gli statuti delle Fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'Arma del genio », erette rispettivamente in ente morale la prima col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1580, e la seconda col R. decreto 11 giugno 1922, n. 842.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 240.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1930, n. 1881.

Modificazione dello statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria », costituita a favore di militari di truppa del 66° reggimento fanteria.

N. 1881. R. decreto 29 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono modificati gli articoli 4, 5 e 6 dello statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » eretta in ente morale con R. decreto 14 aprile 1921 e costituita a favore di militari di truppa del 66° reggimento fanteria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 15 gennaio 1931.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1926, col quale venne confermato nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il sig. Marchini Domingo fu Eugenio;

Visto l'atto col quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 10 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Marchini Domingo da agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 210. — GUALTIERI.

(957)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Ururi (Campobasso) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Ururi (Campobasso) è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio del Comune predetto, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione stessa del 12 giugno 1928;

Considerato che la Cassa predetta si è resa inadempiente alle disposizioni di legge e di regolamento sull'ordinamento del credito agrario nel Regno:

Visto l'art. 47, 3° comma, del regolamento generale sopra citato;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa con provvedimento della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in data 12 giugno 1928 alla Cassa agraria di prestiti di Ururi (Campobasso) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di quel Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(968)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1930.

Impiego di alcool adulterato col denaturante generale per la confezione di speciali prodotti per la saldatura automatica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto gli articoli 118 e seguenti del vigente regolamento sugli spiriti approvato con il R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Riconosciuta la opportunità di autorizzare l'impiego dell'alcool denaturato con l'adulterante generale nella confezione di uno speciale preparato per la saldatura automatica;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

È consentito l'impiego di alcool adulterato con denaturante generale nella confezione di speciali prodotti per saldatura automatica.

Art. 2.

Le ditte che intendono usufruire della concessione dovranno servirsi dell'alcool denaturato col denaturante generale dello Stato n. 2.

Art. 3.

Gli Uffici tecnici di finanza dovranno esercitare la opportuna vigilanza per evitare che l'alcool denaturato venga impiegato in usi non autorizzati e cureranno che sieno osservate le norme di cui agli articoli 132 e seguenti del vigente regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, e quelle altre che riterranno di prescrivere a garanzia della Finanza.

Roma, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(969)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2898.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Marghetich Francesco fu Antonio e fu Ivulich Filomena, nato a Curzola (Jugoslavia) il 3 maggio 1870, e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marghetti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Marghetich Francesco fu Antonio è ridotto in « Marghetti ».

Uguale riduzione è disposta per la moglie del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Marghetich Girolama, nata Bernardi, nata a Curzola il 13 gennaio 1870.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(170)

N. 34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Antonio fu Simeone e di Mussap Domenica nato a Borgo Erizzo (Zara) il 30 maggio 1896 e residente a Reggio Emilia, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Antonio fu Simeone è ridotto in « Marcucci ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(171)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota 3 febbraio 1931 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari.

(970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26.

Media dei cambi e delle rendite
del 3 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.52
Svizzera	369.01	Belgrado	33.80
Londra	92.75	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	195 —	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.625	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72 —
Peso Argentino Oro	12.235	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.807	Rendita 3 % lordo	42.50
New York	19.099	Consolidato 5 %	81.525
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	79.10

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22
dal 16 al 30 novembre 1930 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Sciacca	Cp	—	1
Alessandria	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Piovera	B	—	1
Aosta	Caluso	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Prezza	B	—	1
Arezzo	Pieve S. Stefano	S	1	—
Benevento	Melizzano	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Seniga	B	—	1
Brindisi	S. Michele Salentino	S	1	—
Id.	Torre S. Susanna	O	—	1
Id.	Villa Castelli	Cp	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiù	Cp	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	—	1
Campobasso	Ripalimosano	B	—	1
Catanzaro	Petilia Policastro	B	—	1
Cremona	Ostiano	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Casalvecchio di Pug.	Cp	1	—
Id.	Castelnuovo	O	2	—
Id.	Cerignola	O	4	—
Id.	Foggia	B	3	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Id.	Trinitapoli	Cp	1	—
Id.	Vieste	Cp	1	—
Id.	Volturino	E	4	—
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Amaseno	B	—	1
Id.	Arce	B	—	1
Id.	Strangolagalli	B	—	1
Genova	Genova	B	—	2
Lecce	Ortelle	E	1	—
Mantova	Dosolo	B	—	1
Matera	Pisticci	B	1	—
Milano	S. Giorgio su Legn.	B	—	1
Napoli	Capua	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Ceretto Lomellino	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	—	1
Id.	Zinasco	B	—	1
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Ragusa	Spaccaforno	O	1	—
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Anticoli	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Roma	Mentana	B	1	—
Id.	Roma	B	1	2
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Aquara	B	—	1
Id.	Nocera Superiore	B	—	1
Sassari	Siligo	B	—	1
Siracusa	Pachino	B	1	—
Id.	Siracusa	BE	—	1
Id.	Solarino	O	—	1
Taranto	Taranto	Cp	1	—
Torino	Lanzo Torinese	B	—	1
Id.	Leyni	B	—	1
Treviso	Crocetta del Montello	B	—	1
Varese	Varese	B	—	1
Venezia	Venezia	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			36	47
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Serrenti	B	—	1
Foggia	Vico Garganico	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Piacenza	Bobbio	B	—	1
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Reggio di Calabria	San Luca	B	—	6
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	—	1
Id.	Castellarano	B	—	1
Verona	Rovere Veronese	B	—	1
			—	14
	Afta epizootica.			
Alessandria	Oviglio	B	—	1
Aosta	Ayas	B	8	—
Id.	Brusson	B	8	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Ponte S. Martino	B	1	—
Id.	Pratiglione	B	1	—
Id.	Sparone	B	1	—
Bergamo	Bolgare	B	—	1
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Carobbio degli Angeli	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	7	—
Id.	Cenate d'Argon	B	2	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	1	1
Id.	Rocca del Colle	B	5	1
Id.	Serlato	B	—	1
Id.	Telgate	B	1	1
Bologna	Bologna	B	—	2
Id.	Castiglione dei Pepoli	B	—	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Imola	B	—	2
Id.	Lizzano in Belvedere	B	—	3
Id.	Mordano	B	—	1
Id.	Pianoro	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	4

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Berlingo	B	—	1
Id.	Bargo S. Giacomo	B	—	3
Id.	Borgosatollo	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Calcinato	B	—	3
Id.	Calvisano	B	—	2
Id.	Capriano-Azzano	B	—	3
Id.	Capriolo	B	—	3
Id.	Castelcovati	B	—	2
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Castrezzato	B	—	4
Id.	Carzago S. Martino	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	3
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	—	1
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	3
Id.	Gottolengo	B	—	2
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	5
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Nuvolera	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	5
Id.	Orzinuovi	B	—	7
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	3
Id.	Poncarale-Flero	B	—	5
Id.	Pontoglio	B	—	2
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Prevalle	B	—	1
Id.	Remedallo	B	—	3
Id.	Rezzato	B	—	4
Id.	Rovato	B	—	2
Id.	Rudiano	B	—	2
Id.	S. Felice del Benaco	B	—	1
Como (a)	Appiano	B	3	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Gironico	B	2	—
Id.	Guanzate	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	1	—
Id.	Pianello Lario	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Rovello	B	4	—
Id.	Soprio	B	4	—
Id.	Trevano	B	2	—
Cremona	Cappella del Picenardi	B	—	1
Id.	Casaletto Vaprio	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Forlì (a)	Borghi	B	2	—
Id.	Cesena	BS	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Rimini	B	8	—
Id.	S. Arcangelo	B	2	—
Genova	Genova	B	1	—
Grosseto	Isola del Giglio	B	1	—
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	—	2
Mantova	Acquanegra	B	1	—
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	—	1
Mantova	Medole	B	—	1
Id.	Roverbella	B	1	—
Id.	Sabbioneta	B	1	2
Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudenze	B	—	2
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	S. Martino in Strada	B	—	1
Modena	Montese	B	5	3
Id.	Pavullo	B	—	3
Novara	Cameri	B	—	6
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Galliate	B	1	1
Id.	Premosello	B	1	—
Padova	Correzzola	B	1	—
Perugia	Collazzone	B	1	—
Id.	Deruta	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	2
Piacenza	Gossolengo	B	—	1
Pistoia	Uzzano	B	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Bagnara di Romagna	B	1	—
Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	2
Id.	Ravenna	B	2	—
Id.	S. Agata sul Santerno	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Rovigo	Ariano Polesine	B	1	—
Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Guarda Veneta	B	2	—
Id.	Polesella	B	—	1
Savona	Finale Ligure	B	—	1
Sondrio	Cario	B	—	2
Id.	Teglio	B	—	1
Id.	Tirano	B	—	2
Torino	Avigliana	B	—	1
Id.	Corio	B	2	2
Id.	Giaveno	B	2	2
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio	B	—	1
Udine	Latisana	B	1	—
Varese	Augera	B	5	1
Id.	Azzate	B	2	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castronuovo	B	1	—
Id.	Cazzago Brabbia	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Cocquio	B	2	—
Id.	Gornate Superiore	B	1	—
Id.	Lavena Ponte Tresa	B	2	—
Id.	Saronno	B	3	—
Id.	Morazzone	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	2
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Travedona	B	—	1
Vercelli	Piatto	B	—	1
Id.	Ternengo	B	—	1
Id.	Valdengo	B	—	1
Verona	Bovolone	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	1
Id.	Caprino Veronese	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica			
Verona	Castel d'Azzano	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	1
Id.	Dolcè	B	—	1
Id.	Oppeano	B	2	3
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	S. Pietro Incariano	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	—	1
Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Trissino	B	—	1
			133	186

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Iesi	S	2	—
Id.	Serra S. Quirico	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Monte S. Savino	S	6	1
Id.	Montevarchi	S	2	—
Ascoli Piceno	Force	S	—	5
Id.	Montappone	S	1	—
Belluno	Belluno	S	1	—
Benevento	Paduli	S	5	2
Bergamo	Calcio	S	—	1
Id.	Pagazzano	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Ultimo	S	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Orzinuovi	S	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	—	1
Id.	Puegnago	S	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	S	—	1
Id.	Salò	S	—	2
Campobasso	Casacalenda	S	—	8
Id.	Guglianesi	S	2	—
Id.	Palata	S	—	1
Id.	Ripalimosano	S	—	1
Catanzaro	Strongoli	S	—	1
Chieti	Bucchianico	S	—	3
Id.	Civitaluparella	S	—	2
Id.	Cupello	S	1	5
Id.	Fossacesia	S	2	—
Id.	Fraine	S	10	—
Id.	Guardiagrele	S	14	—
Id.	Ortona al Mare	S	4	—
Id.	Paglieta	S	1	—
Id.	Roccaspinalveti	S	10	—
Id.	S. Salvo	S	1	—
Id.	Torrebruna	S	9	—
Id.	Vacri	S	7	—
Cosenza	Inguana Castello	S	—	1
Id.	Fiumefreddo Bruzio	S	—	1
Id.	Torano Castello	S	—	1
Cremona	Camisano	S	—	1
Id.	Pizzighettone	S	—	1
Cuneo	Rocca dei Baldi	S	1	—
Id.	S. Stefano Belbo	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterot.	S	1	—
Id.	Castelnuovo della D.	S	1	—
Id.	S. Marco la Catola	S	3	2
Id.	S. Nicandro Garganico	S	—	1
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Foggia	Volturara Appula	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Forlì (*a*)	Longiano	S	1	—
Frosinone	Arpino	S	—	1
Genova	Masone	S	1	—
Gorizia	Cormons	S	4	3
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Vipacco	S	—	2
Macerata	Montecosaro	S	1	1
Id.	Porto Recanati	S	2	—
Mantova	Ceresara	S	4	—
Id.	Gazzoldo degli Ippol.	S	2	—
Id.	Gonzaga	S	1	1
Id.	Pegognaga	S	1	2
Modena	Camposanto	S	1	—
Id.	Lama Mocogno	S	—	2
Id.	Modena	S	—	5
Id.	Nonantola	S	—	1
Id.	Ravarino	S	7	—
Id.	S. Prospero	S	—	1
Napoli	Grazzanise	S	3	—
Id.	Marigliano	S	—	2
Id.	Teano	S	1	—
Padova	Padova	S	2	—
Parma	Fontanellato	S	2	—
Id.	Fontevivo	S	2	—
Id.	Medesano	S	2	—
Pavia	Pinerolo Po	S	—	1
Perugia	Bevagna	S	2	—
Id.	Città di Castello	S	3	1
Id.	Corciano	S	2	1
Id.	Deruta	S	2	—
Id.	Magione	S	13	7
Id.	Marsciano	S	—	6
Id.	Perugia	S	—	6
Pesaro e Urbino	S. Leo	S	—	1
Pescara	Penne	S	—	1
Id.	Salle	S	—	5
Id.	S. Valentino	S	—	4
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Buie	S	—	2
Id.	Cittanova	S	—	6
Id.	Grisignana	S	—	1
Id.	Umago	S	—	2
Id.	Vertenoglio	S	—	3
Potenza	Pietragalla	S	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	S	4	—
Id.	Faenza	S	—	1
Id.	Ravenna	S	9	1
Reggio nell'Emilia	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	1	—
Sassari	Bonorva	S	1	—
Taranto	Mottola	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Castiglione Messer R.	S	—	1
Id.	Collino Attanasio	S	1	—
Id.	Colledara	S	2	—
Id.	Mosciano S. Angelo	S	2	2
Id.	Silvi	S	—	4
Id.	Teramo	S	1	2
Terni	Giove	S	1	—
Id.	Montegabbione	S	1	—
Id.	Penna in Teverina	S	1	—
Id.	Sangemini	S	1	—
Trento	Clés	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Trento	Mezzolombardo	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	—	1
Id.	Casale sul Sile	S	1	—
Id.	Casier	S	2	1
Id.	Maser	S	1	—
Id.	Roncade	S	3	2
Id.	Treviso	S	—	1
Trieste	Trieste	S	8	5
Udine	Colloredo di Molte Al.	S	—	3
Id.	Lestizza	S	—	1
Id.	Povoletto	S	—	5
Id.	S. Vito al Tagliamen.	S	—	3
Id.	Sedegliano	S	—	4
Id.	Udine	S	—	5
Venezia	Cavarzere	S	3	—
Id.	S. Michele al Tagl.	S	1	—
Vicenza	Grumolo delle Abbad.	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Viterbo	Civitella d'Agliano	S	—	1
Id.	Lubriano	S	1	—
Id.	Soriano del Cimino	S	1	—
			196	178
Morva.				
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
			5	—
Farcino criptococcico.				
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Candida	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Mirabella Eclana	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	—	1
Id.	S. Martino Valle C.	E	—	2
Bari delle Puglie	Valenzano	E	—	1
Benevento	Benevento	E	3	1
Id.	Guardia Sanframondi	E	1	4
Id.	Pontelandolfo	E	—	1
Id.	Solapaca	E	—	1
Matera	Palazzo S. Gervasio	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Id.	Milazzo	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Capua	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	1
Id.	Giugliano	E	3	7
Id.	Marigliano	E	—	1
Id.	Napoli	E	4	1
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Resina	E	1	—
Id.	S. Maria Capua Vetere	E	—	10
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Palermo	Bagheria	E	—	1
Id.	Palermo	E	—	2
Salerno	Cava dei Tirreni	E	2	—
Segue *Farcino criptococcico.*				
Salerno	Eboli	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Omignano	E	—	1
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	1
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vallo della Lucania	E	—	2
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
			40	42
Rabbia.				
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Id.	Ostra	Cn	—	1
Benevento	S. Bartolomeo in Gal.	Cn	—	1
Bolzano	Brennero	Cn	—	1
Caltanissetta	Montedoro	Cn	—	1
Chieti	Casalincontrada	Cn	—	1
Firenze	Calenzano	Cn	—	1
Foggia	Alberona	E	—	—
Id.	Cerignola	Cn	—	1
Id.	Roseto Valfortore	Cn	—	1
Id.	Serracapriola	Cn	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Grosseto	Roccalbegna	Cn	1	—
Napoli	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	1	3
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	14
Id.	Pollena	Cn	—	2
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	4
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Ragusa	Comiso	Cn	—	1
Sassari	Ploaghe	Cn	—	1
			5	45
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	—	1
Aquila degli Abruzzi	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Villa S. Lucia	O	1	—
Campobasso	Campobasso	E	2	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	3	—
Id.	Fossalto	E	1	—
Id.	Ielsi	E	2	—
Id.	Pietracatella	E	2	—
Id.	Ripalimosano	E	3	—
Id.	San Biase	E	1	—
Campobasso	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Id.	Vinchiaturo	E	1	—
Foggia	Casteln. della Daunia	E	—	1
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Id.	Serracapriola	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	10	—
Id.	Fiastra	O	—	1
Matera	Pisticci	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna*.			
Perugia	Foligno	O	4	—
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	O	—	1
Rieti	Pescorocchiano	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Montecompatri	O	1	—
Id.	Roma	O	2	3
Terni	Terni	O	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	O	1	—
Id.	Capranica	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			45	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico.			
Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	5	—
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Limana	B	2	—
Id.	Mel	B	8	—
Id.	Santa Giustina	E	1	—
Id.	Sedico	B	3	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Ferrara	Bondeno	B	—	2
Mantova	Bagnolo S. Vito	B	—	1
Id.	Falonica	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	—	1
Milano	Bovisio	B	—	1
Modena	Carpi	B	5	3
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Castelvetro di Modena	B	—	2
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Finale	B	1	1
Id.	Formigine	B	1	2
Id.	Maranello	B	2	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	7	3
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Ravarino	B	2	1
Id.	S. Cesario	B	2	2
Id.	S. Prospero	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	1
Parma	Soragna	B	1	—
Reggio Emilia	Campagine	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Roma	Monterotondo	B	1	—
Rovigo	Ceneselli	B	1	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	2	—
Treviso	Magliano	B	—	1
Id.	Riese	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Vercelli	Trino	B	—	1
			58	29

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Rasun Valdanza	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	2
			2	5
	Diarrea dei vitelli.			
Udine	Gonars	B	—	1
	Influenza del cavallo.			
Caltanissetta	Sutera	E	—	1
	Barbone dei bufali.			
Foggia	Lesina	Bf	—	1
	Colera dei polli.			
Chieti	Cupelle	P	—	14
Como (a)	Lecco	P	1	—
Sassari	Cassoine	P	1	—
Vicenza	Valdagno	P	—	1
			2	15

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	36	65	83
Carbonchio sintomatico	8	9	14
Afta epizootica	34	167	319
Malattie infettive dei suini	47	137	374
Morva	1	3	5
Farcino criptococcico	8	42	82
Rabbia	12	26	50
Rogna	12	34	57
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
Aborto epizootico	11	38	87
Tubercolosi bovina	3	6	7
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	4	17

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(186)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	539571	241,50	De Marchis Linda fu *Felice-Giovanni*, moglie di Erminio Barco di Giuseppe, dom. in Campomorone (Genova).	De Marchis Linda fu *Giovanni* ecc. come contro.
»	531891	70 —	*Carlevato-Savoia* Domenica fu Giovanni, ved. di Negri Carlo, dom. in Colleretto Castelnuovo (Torino).	*Savoia-Carlevato* Domenica fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Prest. Naz.	15988	50 —	Salvi *Francesco* fu Luigi minore sotto la tutela della sorella Paolina, nubile, dom. in Ovada (Alessandria).	Salvi *Giuseppe-Genesio-Paracleto-Francesco*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	74927	455 —	*Politano* Giovanni di Francesco, dom. in New York.	*Politanò* Giovanni di Francesco, dom. in New York.
»	20424	50 —	*Rosconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.	*Rusconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.
3.50 %	644412	525 —	Girone *Anna* fu Filippo moglie di De Rosa Antonio fu Gaetano, dom. in Sulmona (Aquila).	Girone *Marianna* fu Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	418902 418903 418904	30 — 30 — 5 —	Valentini Francesco / Valentini Nicola / Valentini Francesco e Nicola } fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Panzini* Angela Maria fu Giuseppe ved. Valentini e moglie in seconde nozze di Valentini Vito Nicola, dom. in Mola (Bari).	Valentini Francesco / Valentini Nicola / Valentini Francesco e Nicola } fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Pansini* Angela Maria, ecc. come contro.
»	380091	140 —	Diana *Giuseppina* fu Michele minore sotto la p. p. della madre D'Addosio Maria fu Filippo, ved. di Diana Michele, dom. in Bari.	Diana *Antonia-Maria-Giuseppa* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	230424	880 —	de Matteis Eugenia fu Giuseppe, moglie di Paroletti Camillo, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borel *Ernesto* fu *Leonida*, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu *Leonardo*, dom. in Napoli.
»	230425	880 —	De Matteis Giulia fu Giuseppe, ved. di De Cristofaro Luigi, dom. in Napoli, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	230423	880 —	Bregy Giulia fu Ernesto, moglie di Cotugno Graziano, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	195012	70 —	D'Angelo Antonetta fu Domenico moglie di Scippa Giustino, dom. in Secondigliano (Napoli) con usuf. vital. a Scippa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico, dom. in Secondigliano (Napoli).	Intestata come contro con usuf. vital. a Scippa *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	779315 788379	206.50 119 —	Intestate come la precedente, vincolate come dote e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro, vincolate come dote e con usuf. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	506481	525 —	Arezzo *Anna-Maria* e Carlo fu Giambattista, minori sotto la p. p. della madre Lanenstein Paola fu Adolfo, ved. Arezzo, dom. in Siracusa.	Arezzo *Marianna* e Carlo ecc., come contro.
»	310755	120 —	*Valentini* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.	*Valentino* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.
»	134264	980 —	Nasi *Iole* di Alberto minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma.	Nasi *Anna-Maria-Iole* di Alberto, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1930-IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(44)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.